



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 99 DEL 02-10-2025

Oggetto: **Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM₁₀ in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Farra di Soligo risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM₁₀ rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM₁₀ tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM₁₀ individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutisi in data 16 giugno 2025 e 9 settembre 2025 durante i quali sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria e valutate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2025/2026;

Ordinanza n. **99** del **02-10-2025**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901.515 – fax 0438.900.235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il Regolamento di Polizia Rurale “stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018, e con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 12.03.2024 nel quale vengono indicati i criteri e le modalità per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali;

ORDINA

A decorrere dall'1/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale **con livello “Nessuna allerta” – verde:**

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

Ordinanza n. **99** del **02-10-2025**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli; come dai criteri riportati nel Regolamento di Polizia Rurale “stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018 e con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 12.03.2024, tale attività, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose, dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
- l'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- la dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza;
- è facoltà dell'Amministrazione comunale, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità;
- la bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate, dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia;
- la bruciatura è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”;

Ordinanza n. 99 del 02-10-2025

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
 codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

- il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo;
- le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento; deroghe al divieto di cui sopra sono consentite per:
 - *l'accensione dei tradizionali falò (Panevin), il 5 gennaio 2026, in quanto considerati consolidata tradizione popolare, purché di dimensioni al massimo di 5m di altezza e con diametro alla base non superiore a 5m, per i quali sia stata presentata segnalazione certificata di inizio attività;*
 - *lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in occasione della Festa di San Martino;*

con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali disposte con provvedimento dell'unità periferica dei servizi fitosanitari regionali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1), scopo intrattenimento;

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
 Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.
 Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.
 Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.

Ordinanza n. 99 del 02-10-2025

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
 codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm^3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza > 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm^3 e COT non superiore a 35 mg/Nm^3 ;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni di cui al divieto di combustione in deroga all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 così come previsto dal regolamento di Polizia rurale Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potaturee biomasse così come modificato e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 12 marzo 2024;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Servizio di Polizia Locale e gli provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

La presente ordinanza è in vigore dal 01 ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è l'Ing. Pasqualotto Loris, responsabile del Settore Lavori Pubblici, patrimonio, ambiente, di questo ente e che gli atti del presente procedimento sono in visione, previo appuntamento, presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

DISPONE

Ordinanza n. 99 del 02-10-2025

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

La trasmissione della presente ordinanza:

- al servizio "Polizia locale" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV);
- al Sig. Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Valdobbiadene (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- all'Azienda ULSS n.2;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle associazioni di categoria degli agricoltori.

Il Sindaco

dott. Mattia Perencin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
D. Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Ordinanza n. **99** del **02-10-2025**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it